



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: 2020/00254 Del: 18/06/2020 Esecutiva da: 18/06/2020 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA, USO E DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO PER BEVANDE PER MOTIVI DI INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Considerato che in relazione alla stagione estiva si determina un aumento della frequentazione di alcune aree del centro della città da parte in particolare di giovani, turisti ed in genere clienti di attività commerciali o artigianali o pubblici esercizi o circoli privati o altre attività di somministrazione di cui al Testo Unico del Commercio L.R.13/11/2018 n.62;

Considerato che tali clienti e avventori sono dediti al consumo di bevande alcoliche o meno, con conseguenti fenomeni di disturbo ed episodi di degrado e di incuria, schiamazzi, risse, danneggiamenti, abbandono di rifiuti, in particolare di bottiglie e altri contenitori in vetro anche in frammenti, dando origine a situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità delle persone e a danneggiamenti provocati da bottiglie impiegate come strumenti di offesa;

Visto il rapporto della Polizia Municipale Prot. 153095 del 18.06.2020 con il quale, nonostante le restrizioni dovute alle misure di contrasto al contagio da Covid-19 e le inevitabili ricadute sulla presenza di turisti, in particolare stranieri, nella città di Firenze, si sono già evidenziati, alla riapertura delle attività, i prodromi dei fenomeni che normalmente nella stagione estiva conducono ad episodi di disturbo alla quiete pubblica, vandalismo, risse ed aggressioni;

Allo scopo di prevenire il turbamento della regolare e pacifica convivenza negli spazi condivisi tra residenti e fruitori della città nel tempo libero, i potenziali rischi per l'incolumità delle persone e il danneggiamento del patrimonio artistico della città;

Considerato che tali fenomeni si determinano in particolare all'interno del centro storico UNESCO come delimitato negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'art.32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze, che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:

Piazza Poggi tutta

Attraversa l'Arno lungo la linea della pescaia

Piazza Piave

Viale della Giovine Italia

Piazza Beccaria lato rivolto verso il centro fino alla porta

Viale Gramsci

Piazzale Donatello lato rivolto verso il centro compreso tutto il cimitero

Viale Matteotti

Piazza della Libertà lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via S.Gallo,

Viale Lavagnini

Viale Strozzi

Viale Caduti dei Lager

Sottopasso ferroviario

Viale Fratelli Rosselli

Piazzale di Porta al Prato lato rivolto verso il centro fino alla porta

Viale Fratelli Rosselli fino all'angolo con

Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano

Attraversa l'Arno fino a tagliare Lungarno S.Rosa

Via lungo le Mura di Santa Rosa

Piazza Verzaia

Porta San Frediano

Viale Ariosto

Viale Aleardi

Piazza Tasso

Viale Petrarca

Piazzale Porta Romana lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via dei Serragli e Via Romana

Taglia lungo il Viale interno di separazione del Giardino di Boboli dall'insediamento zona

Bobolino e arriva fino al

Forte di Belvedere

Via di Belvedere

Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò

Piazza Poggi

nonché nel Parco delle Cascine, inteso come l'area compresa tra il Fosso Macinante, il torrente Mugnone, il fiume Arno e la piazza Vittorio Veneto;

Visto che nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 11/06/2020 u.s. si è palesata l'esigenza di riadottare provvedimenti volti a prevenire i fenomeni conseguenti all'utilizzo dei contenitori in vetro, fonte di potenziali rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamenti al patrimonio artistico della città;

Considerato l'elevato numero di segnalazioni di cittadini residenti nel centro storico UNESCO che lamentano condotte e comportamenti contrari ad una regolare e pacifica convivenza, riconducibili alle modalità di consumo delle bevande alcoliche e alla diffusa detenzione di contenitori in vetro e che il fenomeno sopra descritto è particolarmente rilevante nelle ore serali e notturne, limitando pesantemente il diritto al riposo e alla quiete delle persone;

Visto che il consumo e l'abuso di bevande alcoliche in tutte le sue forme, già oggetto di disciplina sia statale che locale, causa la diffusa presenza di contenitori in vetro e loro frammenti;

Considerato che le previsioni del regolamento comunale recante "Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico", approvato, in ultimo, con la delibera consiliare n. 10 in data 4 maggio 2020, contenute in particolare dell'art. 11, pur ispirate alla tutela dei medesimi pubblici interessi sopra ricordati, non consentono di prevenire e contrastare adeguatamente le situazioni pericolose ed i fenomeni negativi posti in evidenza.

Considerato che la situazione sopra esposta dimostra che l'area interessata a questo fenomeno vede fortemente compromessa la sicurezza urbana, la pubblica incolumità e la civile convivenza così da causare

l'urgenza di intervenire con specifico provvedimento contingibile e urgente emesso dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art.54 c.4 e 4 bis D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter individuare, come misura utile allo scopo suddetto, il divieto di vendita, uso per la somministrazione e detenzione di contenitori in vetro per qualunque tipo di bevanda, fatta eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art.54 c.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Vista la nota Prot. n. 154517 del 18.06.2020 con cui il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art.54 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che:

- **a decorrere dal 19 giugno 2020 fino al 31 agosto 2020**
- **dalle ore 20,00 alle ore 06,00 di tutti i giorni della settimana**
- **in tutto il centro storico UNESCO** come delimitato negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'art.32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze, che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese:

Piazza Poggi tutta

Attraversa l'Arno lungo la linea della pescaia

Piazza Piave

Viale della Giovine Italia

Piazza Beccaria lato rivolto verso il centro fino alla porta

Viale Gramsci

Piazzale Donatello lato rivolto verso il centro compreso tutto il cimitero

Viale Matteotti

Piazza della Libertà lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via S.Gallo,

Viale Lavagnini

Viale Strozzi

Viale Caduti dei Lager

Sottopasso ferroviario

Viale Fratelli Rosselli

Piazzale di Porta al Prato lato rivolto verso il centro fino alla porta

Viale Fratelli Rosselli fino all'angolo con

Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano

Attraversa l'Arno fino a tagliare Lungarno S.Rosa

Via lungo le Mura di Santa Rosa

Piazza Verzaia

Porta San Frediano

Viale Ariosto

Viale Aleardi

Piazza Tasso

Viale Petrarca

Piazzale Porta Romana lato rivolto verso il centro sul quale confluiscono Via dei Serragli e Via Romana

Taglia lungo il Viale interno di separazione del Giardino di Boboli dall'insediamento zona

Bobolino e arriva fino al

Forte di Belvedere

Via di Belvedere

Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò

Piazza Poggi

nonché nel Parco delle Cascine, inteso come l'area compresa tra il Fosso Macinante, il torrente Mugnone, il fiume Arno e la piazza Vittorio Veneto

è vietata:

1 la vendita anche su area pubblica, la somministrazione, la vendita per asporto da parte dei somministratori di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2 la detenzione di contenitori in vetro per qualsiasi tipo di bevanda.

Le disposizioni sopra elencate sono sanzionate ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da applicare secondo i criteri prescritti dalla L.24/11/1981 n.689; i soggetti incaricati al controllo hanno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenute ai sensi degli artt.13 e 20 della L.24/11/1981 n.689.

Al Corpo di Polizia Municipale e agli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 gg dal termine suddetto.

Firenze, li 18/06/2020

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.